



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00338/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2019, presentato, in data 11 aprile 2019, dalla società Pallacanestro Olimpia Milano s.s.r.l. (A/X Armani Exchange Milano) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e nei confronti della società Pistoia Basket 2000 s.r.l. per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 1411 del 21 marzo u.s. CSA n. 18, comunicata e pubblicata il successivo 22 marzo, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale Serie A, di cui al C.U. n. 1251 del 5 febbraio 2019 GSN n. 131, con il quale l'organo di giudizio di primo grado ha omologato la gara n. 137 del Campionato di Serie A Oriora Pistoia - A/X Armani Milano del 4 febbraio 2019 con il risultato di 20-0, per la posizione irregolare dell'atleta Nunnaly James William, iscritto a referto e sceso in campo per l'Olimpia Milano, benché colpito da provvedimento di squalifica, residuo di una sanzione già irrogata all'atleta al termine della precedente esperienza italiana con l'Avellino (s.s. 2015/2016).

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 7 maggio 2019.

IL PRESIDENTE e RELATORE
F.to Vito Branca

Depositato in Roma, in data 7 maggio 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face